

# OBLIGO DI VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI E SU IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO

**D.lgs 9 Aprile 2008, N. 81**

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**"

(Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106)

*CAPO III gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro*  
*Sezione I misure di tutela e obblighi*

*Art. 15 Misure generali di tutela*

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

....*omissis*....

z) **la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti,** con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

*Art. 64 Obblighi del datore di lavoro*

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

....*omissis*....

e) **gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.**

*CAPO III Impianti e apparecchiature elettriche*

*Art. 80 Obblighi del datore di lavoro*

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;

b) contatti elettrici indiretti;

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta;

f) sovratensioni;

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

*Art. 86. Verifiche e controlli*

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, **il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.**

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. **L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.**

*TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili*

*CAPO I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*

*Art. 95 Misure generali di tutela*

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

....*omissis*....

d) **la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;**

4 *Misure contro l'incendio e l'esplosione*

....omissis....

4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. **Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;**

**D.P.R. 22 Ottobre 2001, N. 462**

**“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”**

*Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche*

*Art. 4 Verifiche periodiche*

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

*Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione*

*Art. 6 Verifiche periodiche - Soggetti abilitati*

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni

**D.P.R. 1 Agosto 2011, N. 151**

**“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”**

*Art. 6 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività*

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

**Con manutenzione sono da intendersi anche quelle verifiche e prove dettagliate dalle specifiche Norme applicabili alle varie tipologie di impianto.**

**Il mancato rispetto degli obblighi di verifica è soggetto all'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni legislative.**